

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, ALBERICI, NOCCHI, MESORACA,  
ARGAN e CALLARI GALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1987

Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il  
riordino dell'istruzione secondaria superiore

ONOREVOLI SENATORI. – Abbiamo voluto ripresentare immediatamente il nostro disegno di legge sulle «Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore» per dare un segnale politico che sottolinei l'urgenza dell'impegno riformatore, in questo ambito della vita scolastica. Lo stato di disagio profondo della scuola media superiore è ormai cronico, grave e insostenibile. Il nostro Gruppo ritiene che non si possa ulteriormente dilazionare un responsabile provvedimento. D'altra parte le vicende dei progetti di riforma della scuola secondaria superiore sono fin troppo note perchè se ne debba tornare a parlare nella presente relazione. È sufficiente ricordare che nel marzo del 1985 il Senato approvò, a

conclusione di un lungo dibattito, un disegno di legge sulla scuola secondaria superiore che prevedeva l'innalzamento dell'istruzione obbligatoria da otto a dieci anni, e cioè fino al sedicesimo anno di età degli studenti. Fu un risultato importante su un obiettivo che da anni aveva visto impegnato il Partito comunista in prima linea e sostanzialmente isolato. Tuttavia le soluzioni che si davano all'elevamento dell'obbligo e ad altre rilevanti questioni furono giudicate negativamente dal Gruppo comunista, che espresse un voto finale negativo sul testo che era stato trasferito dalla Commissione pubblica istruzione all'Assemblea del Senato. Il voto negativo fu motivato, tra l'altro, con la considerazione che era stata data una soluzione confusa e contraddittoria

alla regolamentazione del biennio, con la istituzione di un doppio canale formativo: uno culturale, l'altro di puro avviamento professionale.

Va ricordato un dato significativo: il testo approvato dal Senato constava di trentacinque articoli, trentuno dei quali passarono con un voto unanime. Gli articoli sui quali si ebbero voti contrapposti costituivano il cuore della riforma e proprio su questo vennero in luce non solo la divisione tra maggioranza e opposizione, ma anche contrasti in seno alla stessa maggioranza.

Quando la proposta di riforma approdò alla Camera dei deputati, il confronto, le differenziazioni, le divisioni ancora una volta non si appalesarono solo rispetto all'impegno comunista di migliorare il testo pervenuto dal Senato, ma vennero acuendosi tra le stesse forze di maggioranza. E furono queste divisioni nella maggioranza che portarono al blocco della discussione nell'autunno del 1985.

La successiva proposta socialista di un intervento legislativo che elevasse da subito l'obbligo scolastico, pur avendo il carattere di un provvedimento parziale, avrebbe potuto, in quanto accostamento ad analoga richiesta da anni formulata dal Partito comunista, costituire la base per la ripresa di un confronto, se fosse stata collocata nel quadro di una riforma della quale fossero chiari i punti di partenza e i punti di arrivo. Diversamente i nodi politici che avevano comportato il blocco della discussione non sarebbero stati sciolti e la condizione di stallo non sarebbe stata superata.

La sostanza dei nodi politici venne mascherata con la difficoltà di procedere ad una organica macroriforma, ma in realtà risiedeva nel conflitto tra progetti radicalmente diversi sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista culturale, progetti sui quali non era più possibile una mediazione in base al testo licenziato dal Senato, testo dal quale lo stesso Partito socialista, che lo aveva votato, prendeva le distanze con la nuova proposta. Quanto fosse difficile restare fermi alla scelta socialista di un elevamento immediato dell'obbligo, senza avere un disegno complessivo nel quale collocare un intervento parziale, senza avere chiaro il processo nel quale inserirlo e la coerenza con questo processo, è stato del resto

dimostrato dal fatto che il Partito socialista italiano ha dovuto andare oltre indicando le aree culturali per il biennio, senza peraltro affrontare e risolvere il problema del triennio successivo.

Tuttavia, al di là dei nodi politici sui quali è più che mai urgente un confronto chiaro, una riflessione si impone sulle novità che contrassegnano l'oggi e che investono comunque anche gli interventi parziali.

È aperta la riflessione se la configurazione di una scuola quinquennale, come è stata pensata finora, non sia da riconsiderarsi, nel momento in cui l'elevamento dell'obbligo scolastico è posto come discriminante per l'innalzamento della soglia culturale di base; o se la nuova qualità del rapporto cultura/professionalità non imponga una revisione complessiva dei caratteri della formazione secondaria, puntando a semplificare il quadro e l'offerta formativa finora frantumata in canali intercomunicanti e inutili. La professionalità stessa, del resto, non è più, o è sempre meno, definibile per comparti e presenta invece caratteri di polivalenza e di interdisciplinarietà, rendendo necessario che il processo formativo approdi ad una flessibilità inedita, così come inediti e spesso non completamente definiti sono i nuovi profili professionali.

Si impone, insomma, una riflessione sul «processo» che deve portare ad una riforma complessiva, coinvolgendo da subito la scuola, gli insegnanti, la comunità scientifica, il mondo produttivo, senza una ricetta istituzionale rigida, ma con un solido progetto culturale e un attento governo dei processi di istruzione.

Il presente disegno di legge, frutto di una riflessione sull'oggi e sulle vicende del dibattito sinora svoltosi, forte di un ricco patrimonio culturale da salvaguardare, intende collocare le proposte positive maturate in un disegno complessivo, i cui obiettivi fondamentali sono una forte qualificazione degli studi, l'innalzamento immediato dell'obbligo scolastico a sedici anni tutto dentro il biennio della scuola secondaria superiore, il superamento dello schema rigido di una secondaria superiore solo di cinque anni (il problema del modo con il quale consentire ai giovani di uscire e rientrare nella scuola), lo smantellamento del sistema degli indirizzi, la revisione della for-

mazione professionale anche attraverso la modifica delle leggi attuali, la forte autonomia delle singole scuole e la loro partecipazione attiva al processo riformatore.

Il disegno di legge si configura come una legge quadro nella quale vengono definiti gli obiettivi di fondo, le procedure di attuazione i soggetti della riforma. La proposta contiene una rilevante novità particolarmente per quanto concerne il triennio finale, fondato su quattro grandi aree culturali e professionali, che rappresentano la «trama istituzionale» della nuova secondaria. Dentro questa «trama istituzionale» vengono collocati - anzichè i tradizionali rigidi indirizzi di studio - percorsi formativi, piani di studio flessibili e modulari. Le scuole vengono coinvolte nel processo di innovazione e integrazione dei piani di studio, mentre si delega al Governo la definizione dei contenuti e degli strumenti didattici necessari.

Noi riteniamo che, aumentando l'offerta formativa, garantendo uno *standard* di istruzione a cui agganciare il valore legale del titolo di studio, sia possibile offrire agli studenti, una volta terminata la scuola media superiore, la possibilità di allargare, di sviluppare la propria specializzazione. La condizione perchè questo risultato sia raggiunto è che i percorsi formativi si fondino su due cardini importanti: lo sviluppo delle conoscenze e le esigenze legate a una professionalità intesa non come «mestiere», ma come possesso degli strumenti necessari per operare nei diversi settori della attività umana.

Consideriamo pura esercitazione retorica parlare delle grandi trasformazioni tecnologiche in atto, dei mutamenti dei profili professionali, della prospettiva, certa, che l'organizzazione del lavoro, nel volgere di pochi anni, sarà completamente rivoluzionata, se non si riconosce che non serve a nulla insegnare mestieri che sono già di fatto superati, che non serve a nulla guardare a profili professionali del passato, ma che è necessario, invece, far leva su una forte formazione culturale di base, sull'acquisizione degli strumenti necessari e indispensabili per una consapevolezza critica e scientifica, sull'apprendimento di un metodo che consenta di conoscere e di imparare, che dia a tutti non solo conoscenze e abilità per il lavoro, ma anche gli strumenti necessari per

essere cittadini. In altre parole la scuola deve essere in grado di fornire ai giovani non tanto un mestiere o una professione che sono destinati a rapide obsolescenze, quanto piuttosto le conoscenze scientifiche e critiche, i linguaggi e i metodi di lavoro senza i quali non sarà possibile far fronte allo sviluppo delle tecniche, alla trasformazione dei profili professionali e al delinearsi di nuove professioni.

Non riteniamo che questi obiettivi possano essere conseguiti tutti e solo nella scuola; non pensiamo a un sistema scolastico autosufficiente, ma ad un sistema formativo integrato, nel quale ogni momento formativo conservi la propria specificità, senza confusioni, senza sovrapposizioni, senza sprechi: la scuola, la formazione professionale, la formazione permanente, l'educazione degli adulti, le attività formative per la transizione scuola-lavoro, la riconversione e la riqualificazione professionale, per l'orientamento scolastico e professionale. Nel delineare le componenti di questo sistema formativo integrato, riaffermiamo la centralità della scuola pubblica, profondamente riformata, che proprio nel sistema formativo integrato dovrà trovare le condizioni per poter rispondere alla realtà nuova nella quale deve operare, per garantire i livelli di apprendimento oggi necessari e per assolvere ad una funzione di unificazione culturale nazionale. Questo è il senso dell'articolo 1.

Definito l'ordinamento della scuola secondaria superiore di durata quinquennale, suddivisa in un biennio (unificato in tutti gli istituti secondari superiori) e in un triennio (articolo 2), l'articolo 3 sancisce l'elevamento dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno di età e il suo adempimento con la frequenza del biennio del sistema di istruzione secondaria superiore.

L'articolo 4 definisce un biennio obbligatorio, che faccia da cerniera tra la scuola media e il triennio, caratterizzato da un rapporto flessibile tra una forte area comune e un ambito di orientamento opzionale per le successive scelte di studio e di lavoro. Noi sosteniamo, rispetto a quanti propongono una scelta di indirizzo precoce o l'istituzione di un ciclo breve professionalizzante, che tale questione potrà essere risolta attraverso una frequenza aggiuntiva, dopo il biennio, di corsi

di formazione professionale brevi e finalizzati esclusivamente alla specializzazione.

Nel fissare il biennio obbligatorio, non si tratta di aggiungere all'attuale ordinamento una quarta e quinta media, ma - certo nell'ambito di una ridefinizione complessiva del percorso dell'obbligo - di costruire un primo spezzone degli studi superiori che possa concludersi con un titolo spendibile sul mercato del lavoro o per proseguire gli studi.

Dopo il biennio si può accedere (articolo 5) ad un corso triennale di studi, articolato in quattro settori operativi e conoscitivi, all'interno dei quali lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato numero di piani di studio, costituiti da moduli didattici che consentono la flessibilità dei percorsi formativi (articolo 6).

Nell'articolo 7 vengono definiti gli esami del triennio: per gli esami di diploma del triennio (come per gli esami previsti per il biennio all'articolo 4) si ha una doppia certificazione per le materie dell'area comune e per l'attività modulare orientativa, al fine di garantire e favorire la massima flessibilità nell'utilizzazione del titolo stesso per la scelta degli studi successivi e per il riconoscimento nei corsi regionali di formazione professionale degli studi effettuati. Nell'articolo si stabilisce altresì la necessaria coerenza tra la scelta successiva del corso di laurea e il settore di studi seguito, in base ad una tabella di congruità stabilita dal Ministro della pubblica istruzione.

Con l'articolo 8 vengono definiti gli obiettivi dell'insegnamento dell'area comune, che dopo il biennio si sviluppa ulteriormente anche in relazione alle aree di indirizzo.

L'articolo 9 definisce gli opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore e il sistema di formazione professionale e fissa i criteri per la stipula di convenzioni per realizzare in concreto tale collegamento.

L'articolo 10 regola il campo di intervento delle scuole (nell'ambito della loro autonomia didattica e giuridico-amministrativa, da definirsi con apposita legge) nell'arricchimento, innovazione e integrazione dei piani di studio, attraverso la sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamenti e strutture regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

L'articolo 11 fissa gli orientamenti per la emanazione da parte del Governo di uno o più decreti aventi valore di legge, relativi:

alla definizione delle discipline di insegnamento dell'area comune, dei contenuti anche di carattere interdisciplinare del biennio e del triennio, dei piani di studio e dei moduli formativi;

alla definizione dei percorsi formativi e delle tipologie di qualificazione professionale;

alla necessaria trasformazione degli attuali ruoli del personale docente della scuola secondaria superiore, dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, stenografia, di tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanica, in base al principio della unificazione dei ruoli e della definizione di nuove professionalità docenti;

alla revisione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore, mediante l'unificazione delle stesse presso le province.

Nello stesso articolo si dà delega al Governo di costituire una commissione di esperti, espressione delle necessarie competenze culturali, scientifiche e professionali, che, con il contributo delle università, dei centri di ricerca, delle scuole secondarie superiori con sperimentazioni in corso, elabori in fasi successive la materia relativa al biennio e al triennio per predisporre gli schemi di norme delegate.

L'articolo 12 prevede un piano nazionale pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, ne fissa le fasi (due) e i distinti obiettivi da conseguire in ciascuna delle fasi. Vengono altresì indicati metodi, strumenti, convenzioni e personale da utilizzare, l'istituzione di centri permanenti (strutture operative degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo - IRSSAE) per l'aggiornamento culturale e professionale del personale di ogni ordine e grado, la durata delle attività di aggiornamento da svolgersi mediante sequenze articolate su moduli didattici, l'utilizzazione per queste attività di parte delle attività di servizio non di insegnamento e di una quota

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aggiuntiva di ore per il personale chiamato a partecipare alle attività della seconda fase del piano.

Si stabiliscono infine incentivi economici o di carriera per tutto il personale scolastico che parteciperà alla effettuazione del piano di aggiornamento. Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si attuerà (articolo 13) a

partire dall'anno scolastico 1988-1989, iniziando dalla prima classe. Entro un anno dalla entrata in vigore dei decreti delegati (articolo 11) il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La scuola secondaria superiore, nell'ambito di un sistema formativo integrato con le strutture formative esistenti nel territorio, garantisce l'acquisizione di un livello di conoscenze e il possesso di abilità e di strumenti tali da consentire:

a) la piena realizzazione individuale e una consapevole partecipazione alla vita democratica;

b) una formazione culturale e una preparazione professionale di base che permettano sia l'accesso agli studi successivi e superiori che l'inserimento nel mondo del lavoro.

## Art. 2.

*(Ordinamento)*

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e consta di un biennio e di un triennio.

2. La presente legge determina l'unificazione del biennio in tutti gli istituti secondari superiori, gli assetti fondamentali del triennio nonché modalità e competenze per la predisposizione dei percorsi formativi.

## Art. 3.

*(Elevamento dell'obbligo scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989, l'obbligo scolastico è elevato al sedicesimo anno di età e si adempie con la frequenza del primo biennio del sistema di istruzione secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria e abbia acquisito il diploma di licenza media.

## Art. 4.

*(Il biennio)*

1. Il biennio garantisce l'elevamento della preparazione culturale di base e l'orientamento sia per le successive scelte di studio, sia per l'accesso al lavoro.

2. Il corso di studi del biennio è così articolato: tre quarti dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni a tutti gli studenti; un quarto è dedicato a una formazione di orientamento sia per gli studi successivi sia per il lavoro.

3. L'area di orientamento è costituita da moduli didattici di materie afferenti ai quattro settori del triennio di cui all'articolo 5 della presente legge, che possono articolarsi in serie con la formazione professionale post-obbligatoria.

4. La scuola è organizzata in classi di area comune e in gruppi interclasse di studenti, per fasce orarie determinate.

5. Lo studente, che scelga di acquisire una qualifica professionale, può integrare la sua formazione con la frequenza, alla fine del biennio, di brevi corsi regionali di formazione professionale, esclusivamente finalizzati ad una specializzazione, che tengano conto delle attività svolte nel curriculum scolastico e in particolare dei moduli dell'area di orientamento.

6. Al termine del biennio gli studenti sostengono un esame che verifica il superamento degli obiettivi formativi del biennio stesso. L'esito positivo dell'esame è attestato dal diploma, che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria ed ai corsi regionali di formazione professionale e costituisce titolo per l'immissione nel mondo del lavoro.

7. Il titolo di studio prevede una valutazione a doppia certificazione per le materie dell'area comune e per l'attività modulare orientativa, al fine di garantire e favorire la massima flessibilità nell'utilizzazione del titolo stesso per la scelta degli studi successivi e per il riconoscimento, nei corsi regionali di formazione professionale, degli studi effettuati.

## Art. 5.

*(Il triennio)*

1. Il triennio si articola in quattro settori conoscitivi e operativi:

- a) visivo-musicale;
- b) linguistico-letterario;
- c) delle scienze sociali;
- d) delle scienze matematico-naturalistiche.

2. All'interno di ciascun settore lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato numero di piani di studio.

3. Il triennio garantisce il possesso di conoscenze fondamentali sia degli insegnamenti comuni che delle discipline specifiche di settore, come il possesso di adeguati strumenti e metodologie conoscitive e operative, al fine di assicurare una capacità di apprendimento continua, nonché di elaborazione, organizzazione e applicazione delle conoscenze ai grandi settori del lavoro umano.

4. I piani di studio sono costituiti da moduli didattici che consentono, nell'ambito definito dall'articolo 6 della presente legge, la flessibilità dei percorsi formativi.

5. I piani di studio modulati si articolano in:

- a) un numero di ore di insegnamenti comuni a tutti gli studenti non inferiore al 50 per cento;
- b) un 25 per cento di ore di insegnamenti comuni a ciascuno dei quattro settori;
- c) un 25 per cento di ore di insegnamenti di carattere specialistico.

6. Ferme restando le indicazioni delle lettere a) e b) del comma 5, il numero delle ore dell'insegnamento di carattere specialistico di cui alla lettera c) può essere aumentato per i piani di studio attinenti a particolari tipologie professionali.

## Art. 6.

*(Flessibilità dei percorsi formativi)*

1. È consentita l'opzione tra due o più moduli formativi all'interno dello stesso piano di studi.

2. È consentito scegliere un piano di studi diverso da quello precedentemente seguito, integrandolo con i moduli formativi ad esso attinenti.

3. Lo studente, che, conseguito il diploma, intende integrare le competenze acquisite con altre comprese in diversi piani di studio, può integrare la precedente preparazione seguendo corsi afferenti ai moduli formativi e a tal fine necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, gli esami di diploma conclusivi verteranno unicamente sull'accertamento della preparazione acquisita nei moduli formativi integrativi.

#### Art. 7.

##### *(Esami del triennio)*

1. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma, che hanno validità di esami di Stato, con una valutazione a doppia certificazione, analoga a quella prevista per il biennio dal comma 7 dell'articolo 4.

2. Il titolo consente l'accesso all'università. La scelta del corso di laurea o di diploma deve essere coerente con il settore di studi seguito nella scuola secondaria superiore, in base ad una tabella di congruenza stabilita dal Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 8.

##### *(Area comune)*

1. L'area comune assicura a tutti gli studenti una formazione culturale unitaria e l'acquisizione di un metodo logico e scientifico che costituisca anche il fondamento delle scelte di settore.

2. Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 1 gli insegnamenti dell'area comune hanno l'obiettivo:

a) di fornire gli strumenti fondamentali di analisi, di comunicazione e di espressione, arricchendo le conoscenze linguistiche, artistiche e musicali e promuovendo l'attività logica e matematica;

b) di sviluppare, anche attraverso la lettura diretta delle testimonianze storiche, letterarie e artistiche di maggior rilievo, la conoscenza della realtà culturale e sociale nel suo sviluppo storico e di promuovere la comprensione critica della realtà contemporanea;

c) di fondare su basi scientifiche la conoscenza della natura, dell'ambiente e delle attività umane che ne determinano la trasformazione attraverso la tecnologia e le applicazioni al lavoro, alla produzione, alla distribuzione dei beni e servizi e ai sistemi di informazione e comunicazione.

3. Nel biennio la preparazione generale comune di cui ai precedenti commi ha come obiettivo il raggiungimento di un livello di formazione di base comune a tutti i cittadini. Nel triennio essa si sviluppa ulteriormente anche in rapporto alle aree di indirizzo.

4. I programmi dell'area comune sono uguali per tutti i settori. Per tutta la durata del quinquennio, l'area comune comprende obbligatoriamente l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

#### Art. 9.

##### *(Scuola secondaria superiore e formazione professionale)*

1. Al fine di realizzare opportuni collegamenti con la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze o con finalità concordate.

2. In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di corsi di formazione professionale in raccordo con le uscite dal ciclo biennale e triennale della scuola secondaria superiore;

b) la realizzazione di corsi di formazione professionale su moduli integrativi la cui

acquisizione costituisca credito formativo per il conseguimento di attestati di qualifica specifici, aggiuntivi e successivi alla certificazione scolastica;

c) la collaborazione per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionali;

d) la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale regionale.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce altresì i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private ai fini di quanto previsto alla lettera d) del comma 2.

4. Al termine della scuola secondaria superiore, e previa un'apposita normativa da deliberare contestualmente a leggi di riforma degli ordinamenti didattici dell'università e di riordino del sistema regionale di formazione professionale, oltre allo sbocco lavorativo e universitario è prevista la possibilità di frequentare, nell'ambito regionale, universitario o scolastico, corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare ulteriormente le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore, secondo una gamma di qualifiche, opportunità, specializzazioni, non conseguibili direttamente nel corso quinquennale.

#### Art. 10.

*(Innovazioni e azioni didattiche positive)*

1. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e giuridico-amministrativa, da definire con apposita legge contestuale alle norme delegate di cui all'articolo 11, possono arricchire, innovare e integrare i piani di studio, con la sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamenti e strutture regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilendo rapporti di collaborazione culturale e didattica con gli enti locali, anche nel quadro di progetti innovativi annuali e pluriennali deliberati dagli stessi e che riguardano l'insieme del territorio considerato, con la Radiotelevisione italiana, con i centri pubblici di ricerca, con enti culturali, informativi, sportivi

e con aziende pubbliche e private, anche in riferimento alla possibilità di utilizzare tecnologie avanzate, strutture ed esperti, nonché per effettuare *stages*, attività di tirocinio, incontri e visite guidate.

2. I collegi dei docenti, sentiti i consigli di istituto, i comitati e le assemblee di classe degli studenti e previa elaborazione dei consigli di classe, definiscono le modalità, i contenuti della programmazione didattica collegiale e i criteri di valutazione ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e stabiliscono inoltre forme di intervento didattico innovativo, integrativo ed effettivo in funzione sia della personalizzazione degli interventi formativi, sia del sostegno didattico del recupero.

#### Art. 11.

*(Delega)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) le discipline di insegnamento dell'area comune e i contenuti anche di carattere interdisciplinare del biennio e del triennio; i piani di studio e i moduli formativi finalizzati all'acquisizione, al termine del corso di studio quinquennale, delle diverse professionalità di base e dei relativi diplomi;

b) la definizione dei percorsi formativi e delle tipologie di qualificazione professionali afferenti alle quattro aree di professionalità del triennio da realizzarsi mediante raccordi tra le quattro aree di orientamento del biennio e i corsi regionali di formazione professionale;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, di dattilografia, di tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanica, attenendosi al principio della unificazione dei ruoli, della mobilità del personale e della definizione di nuove professionalità docenti;

d) la revisione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore, mediante l'unificazione delle stesse presso le province.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina una commissione di esperti di non più di cinquanta membri, espressione delle necessarie competenze culturali, scientifiche e professionali.

3. Tale commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e avvalersi del contributo delle università, di centri di ricerca e di istituti scientifici, nonché delle scuole secondarie superiori in cui siano in corso sperimentazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. La commissione, nell'ambito degli obiettivi generali dell'istruzione secondaria superiore, definisce in una prima fase tutti gli aspetti relativi al biennio. In una seconda fase definisce le questioni inerenti agli assetti del triennio. Al compimento dei lavori della commissione il Ministro della pubblica istruzione predispone gli schemi delle norme delegate, li sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri e li trasmette ad una Commissione parlamentare, composta da venti deputati e venti senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, e nella quale sia assicurata una rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi parlamentari, che si pronuncerà entro trenta giorni. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso da detta Commissione e decorsi i termini, predispone in conformità le norme delegate; queste vengono emanate, dopo l'ulteriore esame del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre il mese successivo al voto della Commissione parlamentare.

5. Nelle materie di cui alla lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere apportati successivi aggiornamenti mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

#### Art. 12.

##### *(Piano nazionale di aggiornamento)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organismi pubblici competenti ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e le Commissioni pubblica istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente da attuarsi in due fasi.

2. La prima fase da svolgersi nell'anno scolastico 1987-1988 deve prevedere distintamente e contestualmente:

a) l'attuazione a livello regionale di seminari della durata di almeno cento ore cui partecipino docenti da chiamare e impiegare successivamente, in qualità di formatori, nelle attività di aggiornamento previste dalla seconda fase. La partecipazione ai corsi e l'iscrizione, al termine dell'anno scolastico 1987-1988, negli albi regionali dei formatori avvengono su domanda con la presentazione dei richiesti titoli culturali e la certificazione delle esperienze già effettuate in qualità di esperti e coordinatori di corsi di aggiornamento;

b) l'effettuazione, presso tutte le scuole secondarie superiori, di attività finalizzate all'approfondimento degli obiettivi della riforma e all'elaborazione, da parte dei docenti stessi, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio, con specifico riferimento ai contenuti essenziali, ai programmi delle singole discipline, alle metodologie di programmazione collegiale e di verifica, agli strumenti e all'organizzazione didattica.

3. La seconda fase ha una durata almeno quinquennale, è estesa a tutto il personale, si svolge a partire dall'anno scolastico 1988-1989 e prevede l'organizzazione di interventi di aggiornamento finalizzati all'attuazione della riforma.

4. Il piano nazionale di aggiornamento utilizza le nuove tecnologie informative e gli strumenti messi a disposizione ed erogati mediante apposite convenzioni con la Radiotelevisione italiana e può richiedere la collaborazione del personale e delle strutture della formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

5. Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un biennio, su base distrettuale o

interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, nonchè per la documentazione educativa, la progettazione di attività di innovazione e sperimentazione, la ricerca didattica. I centri sono strutture operative degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), utilizzano sedi e attrezzature fornite dalle provincie e coordinano attività di aggiornamento da svolgere sia nei centri stessi che in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

6. Le attività di aggiornamento si svolgono durante l'intero anno scolastico, mediante sequenze articolate su moduli didattici, e utilizzano, oltre a una parte delle ore riguardanti le attività non di insegnamento previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, da dedicare alla programmazione didattica collegiale dei consigli di classe, una quota aggiuntiva di ore per il personale che nel corso dei cinque anni sarà chiamato, per contingenti, a partecipare alle attività seminariali previste dalla seconda fase del piano.

7. Secondo le procedure stabilite dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, che regola la contrattazione sindacale per il pubblico impiego, saranno stabiliti incentivi economici o di carriera per tutto il personale scolastico che parteciperà all'effettuazione del piano di aggiornamento.

### Art. 13.

#### *(Norma transitoria)*

1. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua a partire dall'anno scolastico 1988-1989, iniziando dalla prima classe. Gli studenti che frequentino le classi successive alla prima proseguono gli studi secondari con l'ordinamento già in vigore. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 11, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.